

Titolo unico  
Norme generali di competenza statale

Art. 1. Riconoscimento dei domini collettivi

1. In attuazione degli artt. 2, 9, 42 c.2., *della Costituzione* la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie,

- a. soggetto soltanto alla Costituzione della Repubblica – quale norma suprema della intera società civile italiana – costituito da una comunione di persone e di beni;
- b. dotato di capacità di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva che oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata che discrezionale;
- c. dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà intergenerazionale.

2. E' dominio collettivo l'ordinamento caratterizzato dall'esistenza di una **collettività**, i cui membri tengono in proprietà **terreni** ed insieme esercitano più o meno estesi **diritti** di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta tiene in proprietà pubblica o collettiva.

3. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti addirittura allo Stato stesso. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti (*uniformati al T.U. sugli EE.LL.*) e le consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.

4. Lo statuto, approvato dalla collettività degli abitanti riuniti in assemblea, è titolo qualificativo e ordinamentale del dominio col-

**Commento [MSOffice1]:** Art.

2.  
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

**Commento [MSOffice2]:** Art.

9.  
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.  
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

**Commento [MSOffice3]:** Art.

42.  
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.  
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.  
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.  
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

lettivo, anche con specifico riferimento alla personalità giuridica ed alla natura dell'ente.

## Art. 2. Competenza dello Stato

1. La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento
  - a. quali elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali,
  - b. quali strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale,
  - c. quali componenti stabili del sistema ambientale,
  - d. quali basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale,
  - e. quali strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale.

## Art. 3. Patrimonio del dominio collettivo

1. Costituiscono il patrimonio economico dei domini collettivi:
  - a. le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un Comune o di una Frazione, imputate o possedute da Comuni, Frazioni od Associazioni agrarie comunque denominate,
  - b. le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un Comune o di una Frazione a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati,
  - c. le terre derivanti da scioglimento delle promiscuità di cui all'art. 8 della legge 16 giugno 1927 n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla stessa legge; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'art. 22

**Commento [MSOffice4]:** ART. 8.

LE COMUNIONI GENERALI PER SERVITÙ RECIPROCHE, QUALORA ESISTANO, E TUTTE LE COMUNIONI PARTICOLARI NELLE QUALI NON SIANO DEMANI COMUNALI, SALVO IL CASO DI CUI ALL'ULTIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, SARANNO SCIOLTE SENZA COMPENSO.

LE COMUNIONI GENERALI PER CONDOMINIO, E LE PARTICOLARI, SIA PER CONDOMINIO SIA PER SERVITÙ, FRA COMUNI, FRA COMUNI E FRAZIONI, O FRA DUE FRAZIONI ANCHE DELLO STESSO COMUNE, SI SCIOLGIERANNO CON L'ATTRIBUZIONE A CIASCUN COMUNE O A CIASCUNA FRAZIONE DI UNA PARTE DELLE TERRE IN PIENA PROPRIETÀ, CORRISPONDENTE IN VALORE ALL'ENTITÀ ED ESTENSIONE DEI RECIPROCI DIRITTI SULLE TERRE, TENUTO CONTO DELLA POPOLAZIONE, DEL NUMERO DEGLI ANIMALI MANDATI A PASCOLARE, E DEI BISOGNI DI CIASCUN COMUNE E DI CIASCUNA FRAZIONE.

SI CONSIDERANO COMUNIONI GENERALI QUELLE COSTITUITE SUGLI INTERI TERRITORI DELLE COMUNITÀ PARTECIPANTI; SI CONSIDERANO PARTICOLARI QUELLE CHE COMPRENDONO SOLO UNA PARTE DI DETTI TERRITORI.

IN CONSIDERAZIONE DEI BISOGNI DELLA ECONOMIA LOCALE POTRANNO ESSERE CONSERVATE LE PROMISCUITÀ ESISTENTI, NEL QUAL CASO NE SARÀ FATTO RAPPORTO MOTIVATO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, CHE PROVVEDERÀ.

della stessa legge e dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici; da permuta o donazione,

- d. le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, su cui i residenti del Comune o della Frazione esercitano usi civici non ancora liquidati,
- e. le terre collettive appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, siano esse chiamate Regole, Vicinie, Comunanze agrarie, Comunalie, Consorzerie, Società degli antichi originari o Comunioni familiari montane comunque denominate, nonché quella delle terre collettive delle Partecipanze emiliane disciplinate dagli artt. 34 della legge 25 luglio 1952 n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 e 3 della legge 31 gennaio 1994 n. 97.

2. I beni di cui al precedente punto 1. lettera a., b., c. e. costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico,

3. Il regime giuridico dei beni civici di cui al precedente punto 1. resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'insuscipibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

4. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo.

5. Il diritto di uso civico sulle terre di collettivo godimento si caratterizza per:

- a. avere normalmente, e non eccezionalmente, ad oggetto utilità del fondo consistenti in uno sfruttamento di esso;
- b. essere riservato ai componenti la comunità dei consorti, salvo diversa decisione dell'ente collettivo.

6. Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'art. 142, comma 1, lettera h) del d.lgs n. 42 del 2004, la disciplina statale garantisce l'interesse della collet-

**Commento [MSOffice5]: Art . 9. (Demanio forestale ed affittanze degli enti locali).**  
Oltre alle regioni, le Comunità montane e i comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non inferiore ad anni 20 terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cesi ... [1]

**Commento [MSOffice6]: Art .34. Comunioni familiari.**  
Nessuna innovazione è operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro ... [2]

**Commento [MSOffice7]: Art . 10. (Comunioni familiari).**  
Per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane ... [3]

**Commento [MSOffice8]: Art . 11. (Patrimonio).**  
Il patrimonio antico delle comunioni è trascritto o intavolato nei libri fondiari come inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse ... [4]

**Commento [MSOffice9]: Art . 3. Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvopastorali.**  
1. Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile ... [5]

**Commento [MSOffice10]: Articolo 142**  
*Aree tutelate per legge*  
1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico ... [6]

tività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.

Art. 4. (Giurisdizione demaniale – delega al Governo)

Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare un decreto legislativo avente ad oggetto

- a. la soppressione della giurisdizione speciale del Commissario per gli usi civici,
- b. l'attribuzione della competenza ad una Sezione specializzata istituita presso la Corte d'appello concentrando in un unico organo anche la competenza in materia ambientale
- c. l'individuazione nella Procura generale l'organo abilitato a promuovere il giudizio innanzi a tale Sezione al fine di garantire l'interesse della collettività.

*Art. 4 ( Norme abrogate)*

*Le norme di cui alla lettera a) comma 1 art. 3 della Legge 31 gennaio 1994 n. 97, sono abrogate .*



**Art. 9.****(Demanio forestale ed affittanze degli enti locali).**

Oltre alle regioni, le Comunità montane e i comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non inferiore ad anni 20 terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali. Quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale in conformità agli scopi di cui al precedente comma, le regioni, le Comunità montane e i comuni possono, in mancanza di accordo per l'acquisto ai valori correnti, procedere anche ad espropriare i terreni sopraindicati e quelli di cui al primo comma dell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con le modalità di cui agli articoli 112, 113, 114 e 115 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Ai beni acquistati o espropriati si applica l'art. 107 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Qualora tali beni risultino incorporati ad altri sottoposti al regime di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1776, devono essere assoggettati alle disposizioni della stessa legge. Ai contratti di compravendita e a quelli per la contrazione dei mutui si applicano l'imposta fissa di registro ed ipotecaria e l'esenzione dai diritti di voltura. I redditi dei terreni acquistati ed utilizzati ai termini dei commi precedenti sono esenti da ogni imposta per 40 anni, sempre che si tratti di boschi. Il beneficio si riconferma ogni 5 anni, con l'osservanza delle modalità previste dall'art. 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Agli acquisti di cui ai commi precedenti del presente articolo sono estese le provvidenze di cui all'art. 12 della presente legge. I piani di acquisto, di affittanza e di rimboschimento dei terreni di cui ai precedenti commi devono essere approvati prima della concessione del mutuo dall'autorità forestale regionale. L'autorità forestale concederà assistenza gratuita agli enti di cui al primo comma che la richiedano per lo studio dei piani di acquisto e di rimboschimento. La Cassa depositi e prestiti e le Casse di risparmio sono autorizzate a

concedere mutui trentennali alle regioni, alle Comunità montane ed ai comuni per l'acquisto ed il rimboschimento dei terreni di cui al primo comma garantendosi sul valore dei beni stessi. L'onere del pagamento dell'interesse relativo a tali mutui è assunto a totale carico dello Stato allorché l'acquisto e l'esecuzione delle opere di rimboschimento vengano effettuati da comuni montani con bilancio deficitario; in caso diverso il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi è del 50 per cento. Per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente è stabilito il limite di impegno di lire 170.000.000 per il 1972 e di lire 165.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974.

#### **Art.34. Comunioni familiari.**

Nessuna innovazione è operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore.

#### **Art. 10. (Comunioni familiari).**

Per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane (anche associate tra loro e con altri enti) sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini. Rientrano tra le comunioni familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo, quelle del Comelico, le società di antichi originari della Lombardia, le servitù della Val Canale. La pubblicità di statuti, bilanci, nomine di rappresentanti legali è disciplinata da apposito regolamento emanato dalla regione. L'atto relativo all'acquisto e alla perdita dello stato di membro delle comunioni, disciplinato dallo statuto, è registrato a tassa fissa senza altre imposte.

**Art. 11.**  
**(Patrimonio).**

Il patrimonio antico delle comunioni è trascritto o intavolato nei libri fondiari come inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse. Quei beni che previa autorizzazione regionale venissero destinati ad attività turistica dovranno essere sostituiti in modo da conservare al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale. Solo i beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952 possono formare oggetto di libera contrattazione; per tutti gli altri la legge regionale determinerà limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall'autorità forestale della regione.

**Art. 3. Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvopastorali.**

1. Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, le regioni provvedono al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'art. 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, e le associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397, sulla base dei seguenti principi:

*a) alle organizzazioni predette è conferita la personalità giuridica di diritto privato, secondo modalità stabilite con legge regionale, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria;*

b) ferma restando la autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette anche da antiche laudi e consuetudini, le regioni, sentite le organizzazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili relativi ai seguenti punti:

- 1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvopastorali; assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;
- 2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in

carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate;

3) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate;

4) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regionali previste nel comma 1 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto con essa compatibili.

## Articolo 142

### *Aree tutelate per legge*

1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

**h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;**

*i)* le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

*l)* i vulcani;

*m)* le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

*a)* erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;

*b)* limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera *a)* e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera *c)* che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 141, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.